



GENERALI



Contratto di Assicurazione contro i danni all'unità da diporto

Il Fascicolo informativo, composto dalla presente Nota informativa, comprensiva del glossario e dalle Condizioni generali di assicurazione – mod.41501T23 GENmar ed 11/2012, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianca

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - Fax 041 942909
www.generali.it - email: info@generali.it - pec: generalitalia@pec.generaligroup.com



C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione per la responsabilità civile dell'unità da diporto non derivante dalla navigazione a motore

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Aggravamento del rischio

Modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità del verificarsi del danno.

Alaggio

Manovra consistente nel trarre in secco il natante

Alienazione

Trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del natante (es. vendita, successione caso morte).

Anno/annuo/annuale

Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell'anno di calendario civile cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

Apparato motore

Il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse od il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari e di bordo.

Armamento frazionato

Quando l'attacco dello strallo di prua dell'albero è posizionato ad una altezza inferiore del 95% della lunghezza dell'albero stesso, misurata dalla coperta.

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Atto terroristico

Un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Avaria

Si intende il sinistro subito dall'unità da diporto per: usura, difetto, rottura, incaglio, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, sommersione. Tale sinistro deve rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dell'unità da diporto in condizioni normali.

Boma

Asta su cui viene inserita la base della randa: è collegato all'albero dell'unità da diporto a vela ed aiuta mantenere tesa la base della randa e a regolarne l'andamento.

Codice (Codice delle Assicurazioni Private)

Il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Comandante / Conducente

Il soggetto abilitato al comando e/o alla conduzione del natante/dell'unità da diporto al quale è affidata la navigazione dello/a stesso/a nonché la/le persona/e che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con l'Assicurato/Contraente prendono parte alle manovre del natante/dell'unità da diporto.

Contraente

La persona fisica o giuridica – anche diversa dall'Assicurato – che stipula il contratto.

Crocette acuartierate

Le crocette dell'albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è maggiore o uguale a 21 gradi.

Denuncia

Avviso del verificarsi di un sinistro comunicato dall'Assicurato all'Impresa che attivi validamente il processo di liquidazione del danno.

Disdetta

Atto con cui il Contraente e/o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto assicurativo.

Doloso

Il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario allalegge.

Esplosione

Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fiocco

Vela triangolare fissata all'albero di prua

Franchigia

La somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell'Assicurato e del Contraente per ogni sinistro.

Furto

La sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 Codice Penale)

Genoa

Vela di prua di dimensioni maggiori del fiocco.

Impianto elettrico

Le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici.

Impresa

Generali Italia S.p.A.

Incendio

La combustione del natante o di sue parti con sviluppo di fiamma. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.

Inferire

Inserire l'inferitura della vela all'albero, allo strallo, al boma nell'apposita canaletta.

Massimali

L'importo fino a concorrenza del quale l'Impresa presta l'assicurazione.

Mese

Periodo di tempo pari a 30 o 31 o 28 o 29 giorni, a seconda del mese di calendario civile cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

Nodo

L'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora.

Ormeggio

Serie di operazioni e manovre per fermare, fissare il natante in un porto impedendo con ancore, catene e cime che venti, moto ondoso e correnti possano spostarlo dalla posizione prescelta.

Periodo di assicurazione

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

Pirateria

Brigantaggio marittimo esercitato dai pirati, nel loro personale interesse, nei confronti di una unità da diporto. Atto illegittimo di violenza, detenzione o depredazione commesso dall'equipaggio o dai passeggeri di una unità da diporto.

Polizza

Il documento sottoscritto dal Contraente con il quale l'Impresa presta la copertura assicurativa per le garanzie sottoscritte.

Premio

La somma di denaro dovuta dal Contraente all'Impresa quale corrispettivo dell'obbligazione da quest'ultimo assunta, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge.

Quadrante

La quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.

Randa

Vela triangolare inserita all'albero con il suo lato verticale prodiero e al boma con quello inferiore.

Rapina

È il reato perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 Codice Penale).

Relitto

Unità da diporto danneggiata le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale dell'unità da diporto stessa al momento del sinistro.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa/Azione di Rivalsa

Il diritto dell'Impresa di recuperare nei confronti del Contraente e dell'Assicurato l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l'Impresa stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

Sartie

Ciascuna delle manovre dormienti, in cavo metallico che sostengono lateralmente l'albero sotto sforzo (possono essere alte, intermedie e basse).

Sartie volanti

Le sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l'albero non è dotato di crocette acquartierate.

Scafo

L'unità assicurata esclusi accessori, dotazioni extra, apparato motore, battelli di servizio e motori fuoribordo.

Scoperto

Percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico del Contraente e dell'Assicurato per ogni sinistro, con il minimo indicato in polizza.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro

L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Spinnaker

Vela di prua di grandi dimensioni non inferita, leggera e usata in andature dal traverso alla poppa.

Unità da diporto (unità)

Ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita dal Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 e successive modificazioni.

Valore commerciale

Il valore attribuito all'unità da diporto dal corrente mercato dell'usato

Varo

Messa in acqua dell'unità da diporto (vedasi le considerazioni espresse per la definizione di "Alaggio") che è stata per un periodo di tempo in secco, per mezzo di appropriati strumenti (gru, paranchi, funi, ecc.).

Vizio occulto

Vizio latente non scopribile mediante l'ordinaria diligenza che compromette l'attitudine dell'unità da diporto assicurata alla navigazione.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. Informazioni generali**

- a) Generali Italia S.p.A – Gruppo Generali;
- b) sede legale: Mogliano Veneto (TV) – Via Marocchesa, 14 - Italia;
- c) recapito telefonico: +39 041 5492 111, sito internet: www.generali.it, e-mail info@generali.it;
- d) è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Collegandosi al sito internet della Compagnia, entrando nell'Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte. Il servizio è a disposizione anche degli Assicurati.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Il patrimonio netto ammonta a 1.856.772.958 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 618.628.450 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.238.144.508 euro.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 1,43 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**3. Coperture assicurative offerte – Esclusioni e limitazioni**

L'Impresa assicura contro i danni materiali e diretti l'unità da diporto indicata in polizza, nei limiti indicati all'art. 2 delle Norme Comuni a Tutte le Sezioni e nella Polizza stessa, a seconda della formula scelta ("A" Maestrale, ovvero "B" Libeccio, ovvero "C" Grecale). Si rimanda a quanto previsto all'art. 4 della Sezione D per danni all'unità da diporto del mod. 41501T23 GENmar ed. 11/2012.

AVVERTENZA

Sono previsti casi di esclusioni e limitazioni per i quali la garanzia non è operante e casi in cui l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato ed il valore commerciale de natante al momento del sinistro (regola proporzionale). Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 2 delle Norme Comuni a Tutte le Sezioni ed all'art. 5 della Sezione D – Assicurazione per danni all'unità da diporto del mod. 41501T23 GENmar ed. 11/2012.

Per valore assicurato si intende il valore indicato in polizza riferito all'unità da diporto costituita da scafo, apparato motore, impianto elettrico, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero), mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e regolamenti (partita a corpo della polizza). Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli artt. 1 e 2 della Sezione D – Assicurazione per danni all'unità da diporto del mod. 41501T23 GENmar ed. 11/2012.

AVVERTENZA

Per danni materiali e diretti all'unità da diporto l'impresa determina l'ammontare del danno in base al valore commerciale dell'unità da diporto stessa al momento del sinistro con il limite del valore assicurato indicato in polizza.

Esempio

Qualora sia riportato in polizza un valore assicurato pari a euro 15.000,00, e il valore commerciale, al momento del sinistro, si pari a euro 10.000,00, in caso di perdita totale dell'unità da diporto, l'Impresa corrisponde un indennizzo pari al valore commerciale al momento del sinistro (euro 10.000,00) con deduzione dell'eventuale franchigia o scoperto.

AVVERTENZA

*Per i danni materiali e diretti all'unità da diporto, l'Impresa in caso di sinistro corrisponde all'Assicurato l'ammontare di danno determinato a termini di polizza, deducendo l'eventuale **franchigia** o **scoperto** (con l'eventuale minimo) indicati in polizza, restando la franchigia e lo scoperto (con l'eventuale minimo) a carico dell'Assicurato stesso, così come previsto dall'art. 12 della sezione D – Assicurazione per danni all'unità da diporto.*

Per franchigia si intende la somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro; per **scoperto** si intende la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro, con il minimo indicato in polizza.

Esempio 1

In presenza di garanzia per danni materiali e diretti all'unità da diporto che preveda una franchigia di euro 500,00, l'Impresa, a fronte di un danno indennizzabile a termini di polizza pari ad euro 1.000,00, corrisponde all'Assicurato un indennizzo pari ad euro 500,00; se l'ammontare del danno è invece pari ad euro 400,00 e quindi inferiore alla franchigia, l'Impresa non corrisponde all'Assicurato alcun indennizzo.

Esempio 2

In presenza di garanzia per danni materiali e diretti all'unità da diporto che preveda uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile, l'Impresa, a fronte di un danno indennizzabile a termini di polizza pari ad euro 1.000,00, corrisponde all'Assicurato un indennizzo pari ad euro 800,00.

4. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.

AVVERTENZA

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 1 delle Norme Comuni a Tutte le Sezioni del mod. 41501T23 GENmar ed. 10/2012.

5. Premi

Il pagamento del premio o della rata di premio deve essere effettuato presso l'Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, con le modalità indicate nell'art. 3 delle Norme Comuni a Tutte le Sezioni.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno circolare intestato alla Società;
- con assegno bancario o postale intestato alla Società con clausola di intransferibilità, purché l'intermediario sia disponibile ad accettare detto mezzo di pagamento;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, di bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo RID, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

AVVERTENZA

Rivolgendosi all'Agenzia di competenza è possibile ottenere informazioni su eventuali sconti da applicare al premio nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Impresa. L'Impresa o l'intermediario possono applicare sconti di premio sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

6. Rivalse

AVVERTENZA

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'Impresa che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'Impresa rinuncia alla rivalsa contro il Comandante/Conducente dell'unità da diporto.

7. Rinnovo del contratto e diritto di recesso

AVVERTENZA

Il contratto di assicurazione è stipulato nella forma “**senza tacito rinnovo**” alla scadenza; pertanto il contratto stesso non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.

L'assicurazione cessa automaticamente in caso di alienazione dell'unità da diporto senza consenso dell'Impresa al trasferimento o alla cessione del contratto di assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 15 della sezione D del mod. 41501T23 GENmar ed. 11/2012.

AVVERTENZA

Il contratto prevede per l'Impresa la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

9. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

10. Regime fiscale

Il premio imponibile è soggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge.

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Procedura per la liquidazione del risarcimento

AVVERTENZA

I sinistri devono essere denunciati per iscritto all'Impresa entro tre giorni dalla data di accadimento o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli artt. 6,7 e 8 della Sezione D - Assicurazione per danni all'unità da diporto del mod. 41501T23 GENmar ed. 11/2012.

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Generali Italia S.p.A. – Funzione Customer Service, via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto – TV - fax n. 800961987, e-mail assistenza_clienti@generali.it oppure nel sito www.generali.it, compilando il form presente alla voce “contact us”.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, oppure trasmesso ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.

In relazione al presente contratto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione nei casi in cui costituisca condizione di procedibilità della domanda giurisdizionale ai sensi della vigente normativa.

Eventuali istanze di mediazione nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a:

GBS SpA, Area Liquidazione, Ufficio Atti Giudiziari - Via Castelfidardo 43/45, 00198 Roma - fax 06.44494313 - e-mail: AttiGiudiziariGBSAreaLiquidazione@GeneraliGroup.com


* * *

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

GENERALI Italia S.p.A.

Amministratore Delegato

Philippe Donnet



Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - Fax 041 942909
www.generali.it - email: info@generali.it - pec: generalitalia@pec.generaligroup.com



C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

